

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1152

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,  
Ministro degli affari esteri**

(BERLUSCONI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(SCAJOLA)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

(MARONI)

**e col Ministro della salute**

(SIRCHIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2002

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra  
la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano  
il 16 giugno 2000

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Allegato .....	»	10
Analisi tecnico-normativa .....	»	11
Analisi di impatto della regolazione (AIR) .....	»	13
Disegno di legge .....	»	15
Testo della Convenzione .....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, firmata nella Città del Vaticano il 16 giugno 2000, è destinata a colmare una lacuna nella rete degli Accordi stipulati dall'Italia in materia previdenziale.

Essa, in linea con i progressi della sicurezza sociale internazionale, consentirà di meglio tutelare i 4.000 dipendenti della Santa Sede e degli enti centrali della Chiesa cattolica, di cui 3.400 cittadini italiani. La Convenzione, infatti, si applicherà ai lavoratori, anche di Stati terzi, come fortemente richiesto dalla Santa Sede, anzichè ai soli cittadini delle due Parti, come inizialmente proposto dalla delegazione italiana.

Al riguardo, si è tenuto conto dei motivi ideali, ricollegabili alla missione universale della Santa Sede, che non le consentono di distinguere i propri dipendenti in base alla cittadinanza. Inoltre, si è concordato di applicare ai lavoratori autonomi la legislazione dello Stato di residenza, tenuto conto che, di fatto, essi risiedono per la quasi totalità in Italia. I relativi contributi saranno pagati sul reddito complessivo prodotto nel territorio delle due Parti.

I periodi di lavoro effettuati da lavoratori comunitari in Stati legati da una Convenzione di sicurezza sociale con una delle due Parti, inclusi ovviamente i Paesi dell'Unione europea, si potranno totalizzare ai periodi di lavoro italiani e vaticani.

Infine, i dipendenti vaticani di cittadinanza italiana, appartenenti ad alcune categorie di lavoratori, potranno essere iscritti alle istituzioni previdenziali italiane, sul modello della vigente intesa tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed il Governatore della Città del Vaticano per il personale avventizio. È peraltro prevedibile che, sulle

1.070 persone attualmente iscritte all'INPS, circa 1.000 passeranno alle istituzioni previdenziali vaticane.

I primi tre articoli della Convenzione riguardano la terminologia ed il campo di applicazione *ratione materiae* (tutti i regimi di sicurezza sociale, tranne l'assicurazione per malattia e maternità) e *ratione personae* (i lavoratori subordinati e autonomi delle due Parti, indipendentemente dalla cittadinanza, ivi inclusi i dipendenti degli enti centrali della Chiesa cattolica e degli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede).

L'articolo 4 sancisce il principio generale di parità di trattamento delle persone soggette alla legislazione di ciascuna Parte contraente.

L'articolo 5 prevede l'esportabilità delle prestazioni in denaro.

L'articolo 6 detta norme sull'assicurazione volontaria.

L'articolo 7 riguarda le disposizioni atte ad evitare il cumulo di prestazioni di sicurezza sociale con altre della stessa natura, o relative alla riduzione delle prestazioni in presenza di altri redditi.

L'articolo 8 stabilisce che la legislazione applicabile è quella della Parte contraente in cui viene svolta l'attività lavorativa, mentre gli articoli 9 e 10 prevedono alcune deroghe a tale principio.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 9 prevede che siano assoggettati alla legislazione dello Stato di residenza i lavoratori distaccati da un'impresa per un limitato periodo di tempo ed i lavoratori autonomi. Sono comunque soggetti alla legislazione italiana i lavoratori occupati nel territorio dello Stato della Città del Vaticano senza essere dipendenti vaticani (tipicamente, il personale domestico al servizio di alti prelati).

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 9 prevede la possibilità che le istituzioni delle due Parti stipolino convenzioni per iscrivere agli enti pensionistici italiani i dipendenti vaticani, di cittadinanza italiana, appartenenti ad alcune categorie di lavoratori, precisate nell'Accordo amministrativo: dipendenti vaticani in prova, dipendenti vaticani con contratto a tempo determinato, dipendenti vaticani iscritti all'INPS che non optino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, per l'iscrizione al Fondo pensioni vaticano.

L'articolo 11 prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi o equivalenti compiuti nel territorio delle due Parti contraenti e nel territorio di Stati terzi legati ad entrambe le Parti da distinte Convenzioni di sicurezza sociale. I cittadini dell'Unione europea possono usufruire della totalizzazione multipla anche per i periodi di lavoro effettuati in Stati terzi legati da Convenzione bilaterale con una sola delle Parti contraenti.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono i criteri di decorrenza, rivalutazione, modifica e ricalcolo delle prestazioni.

Gli articoli 14 e 15 riguardano il trattamento minimo di pensione, che viene erogato da entrambe le Parti contraenti in proporzione ai periodi assicurativi compiuti presso ciascuna Parte. Tuttavia, nel caso in cui la pensione italiana sia calcolata esclusivamente con il metodo contributivo, non insorge obbligo di integrazione al trattamento minimo.

Gli articoli da 16 a 24 dettano norme relative agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali. Le prestazioni in natura sono erogate direttamente dall'istituzione competente o, per conto di essa, dall'istituzione del luogo di residenza, essendo in questo caso soggetto al rimborso da parte dell'istituzione competente. Le prestazioni in denaro sono erogate direttamente dall'istituzione competente. In caso di malattia professionale per attività a rischio svolta presso entrambe le Parti contraenti, si applica la legislazione

della Parte contraente presso la quale l'attività in questione è stata svolta da ultimo.

Gli articoli da 25 a 27 contengono disposizioni per le prestazioni familiari. Nel caso in cui tali prestazioni siano dovute ad un pensionato da entrambe le Parti contraenti, esse sono erogate in proporzione ai periodi assicurativi compiuti presso ciascuna Parte. Il diritto a tali prestazioni in favore di lavoratori e pensionati viene sospeso se analoghe prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione della Parte contraente sul cui territorio risiedono i familiari.

Gli articoli seguenti impegnano le due Parti a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della Convenzione (articolo 28) ed a consentire alle rispettive autorità diplomatico-consolari di attivarsi senza speciale mandato in favore degli aventi diritto (articolo 29).

L'articolo 30 consente di considerare anche i redditi prodotti nell'altra Parte contraente ai fini dell'accertamento di requisiti reddituali eventualmente previsti da ciascun ordinamento.

L'articolo 31 prevede l'esenzione da tasse, bolli e diritti vari, nonché l'esenzione dalla legalizzazione per gli atti riguardanti l'applicazione della Convenzione.

Vengono inoltre stabilite norme per la corrispondenza diretta tra le autorità, istituzioni e organismi di collegamento delle due Parti, nonché tra queste ed i cittadini (articolo 32) e disposizioni sulla documentazione amministrativa (articolo 33).

L'articolo 34 prevede la conclusione di un Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione.

Le disposizioni seguenti impegnano le Parti a comunicarsi ogni variazione delle legislazioni cui si applica la Convenzione (articolo 35), ad effettuare esami medico-legali su richiesta dell'altra Parte, con spese che verranno rimborsate da quest'ultima (articolo 36), a collaborare per recuperare gli importi indebitamente pagati ai beneficiari (articolo 37).

L'articolo 38 stabilisce che la Convenzione si applichi alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore (comma 1), anche con riferimento ai periodi di assicurazione compiuti prima della stessa data e ad eventi pregressi (comma 2).

Gli articoli da 39 a 42 prevedono disposizioni sulla ratifica della Convenzione: l'entrata in vigore, la durata indeterminata, l'eventuale denuncia, l'istituzione di una Commissione paritetica per l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione stessa.

## RELAZIONE TECNICA

## IPOTESI ADOTTATE E DATI STATISTICI UTILIZZATI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA ADOZIONE DI UN ACCORDO PER LA SICUREZZA SOCIALE CON LA SANTA SEDE

1) IPOTESI DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA CONVENZIONE: 1° gennaio 2002.

2) ONERI PENSIONISTICI E PER LE PRESTAZIONI FAMILIARI.

a) *Determinazione del numero dei beneficiari*

Si è tenuto conto:

delle indicazioni statistiche relative agli iscritti al Fondo pensioni del personale dei dipendenti dello Stato della Città del Vaticano che al 31 dicembre 1998 risultavano pari a 2.633 unità;

della distribuzione, distinta per sesso, età, cittadinanza e retribuzione, degli assicurati alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato della Città del Vaticano iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria in applicazione della Convenzione tra l'istituto e la Santa Sede del 6 giugno 1956, pari a 1.088 unità al 30 ottobre 1999. Al riguardo si osserva che la numerosità di detti assicurati presenta modeste oscillazioni temporali (la dichiarazione contributiva relativa al mese di aprile 1999 è riferita a 1.100 dipendenti, il 56 per cento dei quali con la qualifica di operaio);

delle sintetiche indicazioni relative a 284 dipendenti di sette enti centrali della Chiesa cattolica e degli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, di cui all'elenco degli enti ai quali si applica la convenzione, trasmesso il 31 marzo 2000, per i quali si è ipotizzata la non iscrizione all'INPS;

del testo del progetto di Accordo di sicurezza sociale concordato negli incontri tenutisi nella Città del Vaticano il 15 ottobre 1999, nonché, delle argomentazioni emerse nei detti incontri relative alla predetta convenzione del 1956;

del regolamento generale della Curia romana, in materia di pensioni, pubblicato nel bollettino n. 2 del 1993 dell'ufficio del lavoro della Sede apostolica;

delle basi tecniche utilizzate nel «Modello previsionale INPS», anno 1997, riducendo del 30 per cento le frequenze relative alla determinazione delle rendite per invalidità e inabilità mentre, per quanto attiene alla mortalità, sono state utilizzate le tavole elaborate dall'ISTAT per l'anno 1994 ridotte del 5 per cento;

della normativa italiana vigente, avendo particolare riguardo alle disposizioni in materia di acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), del mancato effetto del numero minimo di contributi fissato nell'assicurazione italiana per la concessione del trattamento minimo alle pensioni in convenzione internazionale (legge 23 dicembre 1994, n. 724), della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico per quanto attiene al calcolo delle rendite e alla decorrenza delle pensioni di anzianità e, infine, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 per quanto riguarda l'attività lavorativa e i redditi prodotti all'estero.

Si è ipotizzato:

per i cittadini italiani iscritti al Fondo pensioni della Santa Sede, un'anzianità contributiva «in costanza di rapporto di lavoro» nell'assicurazione italiana crescente, pari ad un anno per i soggetti iscritti dopo il 25° anno e fino ad un massimo di 10 anni per quelli di età superiore a 35 anni all'atto dell'iscrizione. Riguardo ai soggetti di età inferiore si è attribuita mediamente un'anzianità contributiva «figurativa» pari ad un anno;

la totalizzazione multipla unilaterale della contribuzione versata in tutti i Paesi per i quali esiste una Convenzione di sicurezza sociale, limitatamente ai cittadini dell'Unione europea;

pari alla frequenza nazionale, la quota di pensionati che usufruiranno dell'assegno al nucleo familiare;

sulla base di ipotesi largamente approssimative, un incremento complessivo nel numero dei beneficiari di pensione in regime internazionale di 10 unità l'anno, derivanti dagli attuali cittadini stranieri, pari in totale a 595 unità (di cui 80 religiosi, 190 laici e 325 ecclesiastici) iscritti al Fondo pensioni della Città del Vaticano;

#### b) *Misura delle prestazioni*

Si è tenuto conto:

dell'importo del trattamento minimo previsto per l'anno 2002;

di un importo medio della pensione in *pro rata*, determinato sulla base delle retribuzioni rilevate nella denuncia contributiva relative all'ultimo mese disponibile negli archivi (ottobre 1999);

di un importo dell'assegno al nucleo familiare di pensionato pari a quello attribuito alla generalità dei pensionati dell'Istituto rilevato nel censimento 1999 e opportunamente ridotto sulla base dell'anzianità contributiva considerata per la prestazione principale.

Si è ipotizzato:

un'indicizzazione degli importi di pensione pari al 1,5 per cento annuo per l'intero periodo di valutazione;

un analogo incremento reale del prodotto interno lordo.

## 3) ULTERIORI EFFETTI FINANZIARI DELL'ACCORDO

Ai fini della valutazione sono stati considerati inoltre:

gli effetti finanziari derivanti dalla Convenzione del 6 giugno 1956 fra l'Istituto e la Santa sede in materia di assunzione di personale avventizio, con riguardo sia ai minori introiti contributivi relativi al personale attualmente soggetto al regime di detta Convenzione che alle quote di pensione in regime di convenzione per i soggetti con anzianità assicurativa inferiore a 20 anni; ciò sulla base della considerazione che circa 1.000 soggetti, iscritti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dell'Istituto, transiteranno al Fondo pensioni della Santa Sede;

gli oneri per i *pro rata* di pensione derivanti dalla contribuzione versata in Italia da attribuire ai soggetti già pensionati presso il Fondo pensioni vaticano all'atto della ratifica della Convenzione; il numero di detti beneficiari, stimato in circa 800 soggetti di cui 500 uomini e 300 donne, è stato individuato sulla base delle indicazioni statistiche relative ai 1.327 titolari di pensione del fondo vaticano al 1° dicembre 1999 fornite dall'Ufficio del lavoro della Sede apostolica. Ai soggetti pensionati del citato Fondo, che usufruiranno delle norme della Convenzione dalla decorrenza, è stata attribuita una prestazione in *pro rata* calcolata sulla base di un'anzianità contributiva media individuale pari a 3 anni; la predetta misura è stata ridotta per i *pro rata* da attribuire alle rendite di reversibilità per tenere conto degli effetti delle disposizioni in materia contenute nella legge n. 335 del 1995;

l'onere per le prestazioni familiari ai predetti pensionati, determinate senza tenere conto di analoghe prestazioni fruibili nell'altra Parte e opportunamente ridotte sulla base dell'anzianità ipotizzata;

gli effetti futuri dei nuovi ingressi in assicurazione;

un aumento degli oneri complessivi, pari al 5 per cento, per effetto della totalizzazione multipla derivante dalle future Convenzioni internazionali;

un aumento delle entrate contributive per effetto dell'inclusione, nel reddito soggetto a contribuzione dei lavoratori autonomi, di quello prodotto presso la Santa Sede; al riguardo si è tenuto conto dell'aliquota fissata per la contribuzione alle gestioni autonome (pari per il 2001 al 16,6 per cento per gli artigiani e al 16,90 per cento per i commercianti); ai fini della quantificazione dell'incremento del reddito individuale soggetto a contribuzione si è ipotizzato che questo possa essere pari all'80 per cento del minimale contributivo, fissato per il 2001 a 12.004,47 euro, e riguardare 200 soggetti facenti capo per la totalità alla gestione degli artigiani; si osserva, inoltre, che la predetta aliquota contributiva aumenterà nei prossimi anni di 0,2 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere la misura del 19 per cento;



un modesto aumento delle entrate contributive, derivante dall'eventuale iscrizione alle gestioni dell'Istituto di soggetti che prestano attività lavorativa subordinata nel territorio della Città del Vaticano senza essere dipendenti degli Uffici della Santa Sede.

## ALLEGATO

Evoluzione per il periodo 2002-2011 degli oneri annui derivanti dalla stipula di un Accordo per la sicurezza sociale con lo Stato della Città del Vaticano

Anni	Numero benef.ri	A carico Gestioni (previdenza)	A carico G.I.A.S. (assistenza)	A carico G.P.T. per assegni al nucleo familiare di pensionato	Saldo ulteriori effetti finanziari	Totale
<i>(Migliaia di euro)</i>						
2002	1.030	873,845	215,879	137,894	7.048,604	8.276,222
2003	1.045	1.021,552	311,424	167,848	7.119,875	8.620,699
2004	1.070	1.491,528	515,424	227,241	7.162,741	9.396,933
2005	1.125	2.090,101	769,521	295,930	7.298,052	10.453,604
2006	1.170	2.889,060	1.080,428	376,497	7.290,822	11.636,807
2007	1.220	3.690,085	1.455,376	468,426	7.270,680	12.884,567
2008	1.275	4.637,783	1.896,946	570,168	7.244,341	14.349,238
2009	1.335	5.889,158	2.406,689	683,789	7.216,452	16.196,088
2010	1.390	7.238,143	3.003,713	854,736	7.164,807	18.261,400
2011	1.445	8.804,557	3.672,525	1.186,818	7.154,477	20.818,378

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Si espongono qui di seguito gli elementi tecnico-normativi della Convenzione di sicurezza sociale firmata il 16 giugno 2000 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana secondo la griglia metodologica di cui all'allegato A della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2000.

1. *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.*

a) La ratifica del trattato internazionale in argomento, comportando oneri per lo Stato, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, è soggetta ad autorizzazione del Parlamento;

b) La Convenzione non comporta modifiche alle leggi nazionali in materia pensionistica; essa mette in essere, misure di protezione del lavoratore dei due Stati contraenti nel pieno rispetto della normativa pensionistica nazionale e dei principi dei Regolamenti comunitari.

Essa quindi tende a migliorare lo *standard* di protezione dei lavoratori dei due Stati al fine di assicurare agli stessi i diritti previdenziali, garantendo che il lavoro svolto in entrambi gli Stati convenzionati, sia riconosciuto, da ciascuno di essi, ai fini previdenziali.

Detti periodi lavorativi possono, in virtù della Convenzione, essere totalizzati, consentendo pertanto agli interessati di raggiungere i requisiti contributivi previsti dalla legge nazionale per aver titolo ad una pensione italiana e da quella dello Stato contraente per aver titolo alla pensione erogata da quello Stato.

I soggetti interessati sono i lavoratori dipendenti che abbiano svolto la propria attività nei due Stati. Essi sono assicurati anche per i rischi di infortunio sul lavoro e per le malattie professionali.

I lavoratori distaccati invece da un'impresa per un periodo limitato e i lavoratori autonomi rimangono assoggettati alla legislazione dello Stato di residenza.

La presente Convenzione applica pertanto i seguenti principi:

- totalizzazione dei periodi svolti dai lavoratori in entrambi i Stati per maturare il diritto alla pensione con l'estensione del principio della totalizzazione anche con Paesi terzi che abbiano concluso Accordi di sicurezza sociale con l'Italia e con la Santa Sede (totalizzazione multipla);
- parità di trattamento delle persone soggette alla legislazione di ciascuna parte contraente;
- esportabilità delle prestazioni.

c), e) f) La Convenzione in argomento ed il relativo Accordo amministrativo non modificano i principi della legislazione italiana, né presentano aspetti abrogativi impliciti, né tantomeno trasferiscono compiti e

funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto le competenze rimangono agli Istituti preposti alla trattazione della materia di sicurezza sociale (INPS, INAIL eccetera).

*d)* La Convenzione non presenta incompatibilità con l'ordinamento comunitario in materia di sicurezza sociale in quanto l'ispirazione e le norme della Convenzione sono in sintonia con i principi dei regolamenti comunitari regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, e n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972.

*g)* Si aggiunge infine che non comporta la necessità di rilegificazione.

*2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.*

Nulla da rilevare.

*3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.*

Nulla da rilevare.

*a), b).* Non vi sono giudizi pendenti ed incostituzionali, né progetti di legge nelle materie rilevanti. Non esiste infine alcun progetto di legge presentato in Parlamento che disciplini in modo difforme la materia contemplata nella Convenzione in questione.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR)

Secondo la scheda di cui all'allegato B della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2000.

a) Il disegno di legge autorizza la ratifica e dà l'autorizzazione all'esecuzione della Convenzione che interessa gli Istituti assicurativi previdenziali nazionali (INPS, INAIL, INPDAI, INPG, ENPALS) e le persone che hanno svolto attività lavorativa nei due Stati. Le strutture amministrative di collegamento con la Santa Sede sono l'INPS, l'INAIL ed il Ministero della salute.

b) La Convenzione consente di far valere un diritto a pensione sommando i periodi di lavoro effettuati nei due Stati. In assenza di esso i soggetti interessati potrebbero trovarsi nella condizione di non godere del diritto alla pensione in nessuno dei due Stati. Tale circostanza li metterebbe probabilmente nella condizione, di dover beneficiare dell'assistenza pubblica (assegno sociale, e così via).

c) Gli obiettivi del provvedimento risultano da quanto sopra esposto.

Si sottolinea inoltre che la ratifica di tale Convenzione viene ad assumere un notevole significato, in quanto la stessa verrà applicata da uno Stato che, oltre ad essere legato all'Italia dalla stretta vicinanza, è situato in quell'area europea che applica già da tempo le misure di protezione di tutti i lavoratori.

d) La Convenzione non comporta modifiche alle leggi nazionali in materia pensionistica; essa mette in essere regole in favore dei predetti soggetti nel pieno rispetto della normativa nazionale.

La gestione delle misure previste dalla Convenzione e dal relativo Accordo amministrativo viene condotta dalle strutture amministrative italiane già esistenti.

e) L'applicazione di tale Convenzione non implica oneri organizzativi a carico di regioni né di enti locali, né prevede, come già sopra esposto, la creazione di nuove strutture amministrative. Infine non prevede oneri finanziari, organizzativi e burocratici a carico dei cittadini e delle imprese.

I presupposti finanziari sono dati, in parte, dai contributi assicurativi obbligatori versati in Italia dal lavoratore e dal datore di lavoro (in base ai requisiti previsti dalla normativa italiana acquisirà la prestazione pensionistica calcolata sulla base degli anni di lavoro svolto in Italia).

Altri presupposti finanziari dovranno essere individuati e autorizzati dallo Stato in quanto l'applicazione della Convenzione nel suo complesso comporta oneri per lo Stato italiano. Si cita ad esempio che il pensionato

che risiede in Italia e percepisce pensioni dai due Stati convenzionati, la cui somma non raggiunge il trattamento minimo previsto dalla nostra legislazione, otterrà un'integrazione sulla prestazione pensionistica italiana.

Nella relazione tecnico finanziaria del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già presentata per la predisposizione dello schema di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, viene infatti riportata una proiezione di spesa prevista nell'arco di dieci anni che dovrà essere valutata in sede di esame di approvazione del relativo disegno di legge.

f) Non esistono opzioni alternative.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 8.277 migliaia di euro per l'anno 2002, in 8.621 migliaia di euro per l'anno 2003 ed in 20.819 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

### La Santa Sede e la Repubblica Italiana

animate dal desiderio di regolare i mutui rapporti nel campo della sicurezza sociale, tenuto conto della specificità della Santa Sede e della particolarità dei suoi rapporti con l'Italia, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno concordato quindi le seguenti disposizioni.

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato:

- a) "Parti contraenti": la Santa Sede e la Repubblica Italiana;
- b) "Legislazione": le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura, concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuna Parte contraente, elencati nell'articolo 2 della presente Convenzione;

c) "Autorità competente":

per quanto riguarda la Santa Sede:  
l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

per quanto riguarda la Repubblica Italiana:  
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;  
il Ministero della Sanità, per le prestazioni sanitarie conseguenti agli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

- d) "Istituzione competente": l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente nella quale tale Istituzione si trova;
- e) "Organismo di collegamento": l'Ufficio incaricato dall'Autorità competente di comunicare con l'omologo Ufficio dell'altra Parte e di fare da tramite con le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione;
- f) "Parte competente": la Parte contraente nel cui territorio si trova l'Istituzione competente;
- g) "Lavoratori": le persone di cui all'articolo 3 che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
- h) "Dipendenti vaticani": i dipendenti della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, nonché degli Enti centrali della Chiesa Cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede indicati nell'elenco da allegarsi all'"Accordo Amministrativo di applicazione" di cui all'articolo 34, che potrà essere aggiornato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica in accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- i) "Familiari": le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti;
- l) "Superstiti": le persone definite come tali dalla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti;
- m) "Residenza": dimora abituale;
- n) "Soggiorno": dimora temporanea;
- o) "Periodi di assicurazione": periodi di contribuzione, di occupazione o assimilati, così come definiti o presi in considerazione dalla legislazione della Parte contraente in base alla quale sono stati compiuti;

- p) "Prestazioni in denaro": le prestazioni economiche stabilite dalla legislazione applicabile e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione, nonché le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite;
- q) "Prestazioni in natura": ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi suscettibili di valutazione in denaro;
- r) "Prestazioni familiari": tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari.
2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.

#### Articolo 2

##### Campo di applicazione quanto alla materia

1. La presente Convenzione si applica:
- Alle legislazioni della Santa Sede concernenti:
- a) il regime per le pensioni di inabilità, vecchiaia e superstiti;
  - b) il regime per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  - c) il regime delle prestazioni familiari.
- Alle legislazioni della Repubblica Italiana concernenti:
- a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi di detta assicurazione;
  - b) le prestazioni familiari;
  - c) i regimi speciali sostitutivi dell'assicurazione generale stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

- d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. La presente Convenzione si applicherà, ugualmente, alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma.
3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, previo accordo delle Autorità competenti delle due Parti contraenti, alle legislazioni di una Parte contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale.
4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni italiane relative all'assegno sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto all'articolo 14.

### Articolo 3

#### Campo di applicazione quanto alle persone

La presente Convenzione si applica, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani e al personale che secondo la legislazione applicabile è ad essi assimilato, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

### Articolo 4

#### Parità di trattamento

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le persone alle quali essa si applica sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Parte contraente.

**Articolo 5****Esportabilità delle prestazioni**

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone che hanno diritto a prestazioni in denaro, in base alle legislazioni di sicurezza sociale elencate al precedente articolo 2, le ricevono integralmente e senza limitazioni o restrizioni, ovunque esse risiedano.

**Articolo 6****Ammissione all'assicurazione volontaria**

1. Se la legislazione di una Parte contraente subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria al compimento di periodi di assicurazione, i periodi assicurativi compiuti in virtù della legislazione di tale Parte si cumulano, in quanto necessario, con quelli compiuti in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente, a condizione che essi non si sovrappongano e che vi sia stato almeno un anno di effettiva contribuzione nella prima Parte contraente.

2. La disposizione di cui al comma 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di una Parte contraente ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultima Parte.

**Articolo 7****Divieto di cumulo**

1. Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altra Parte contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultima Parte. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni), infortunio o malattia professionale, liquidate dalle Istituzioni delle due Parti contraenti.

2. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni di sicurezza sociale eserciti un'attività professionale, sono applicabili anche se egli esercita la propria attività sotto la legislazione dell'altra Parte contraente.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Istituzioni competenti delle Parti contraenti sono tenute a scambiarsi le necessarie informazioni.

## **TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE**

### **Articolo 8 Norme generali**

1. Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto alla legislazione di una sola Parte contraente. Tale legislazione è determinata in conformità alle disposizioni del presente Titolo.
2. Salvo quanto disposto agli articoli 9 e 10 della presente Convenzione:
  - a) il lavoratore occupato nel territorio di una Parte contraente è soggetto alla legislazione di tale Parte anche se risiede nel territorio dell'altra Parte contraente;
  - b) i dipendenti vaticani, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e il personale che secondo la legislazione applicabile è ad essi assimilato, sono soggetti alla legislazione della Santa Sede.

### **Articolo 9 Norme particolari**

1. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a), prevede le seguenti eccezioni:
  - a) il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede sul territorio di una delle due Parti contraenti, che sia inviato sul territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere sottoposto alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la propria sede, purché la sua permanenza sul territorio dell'altra Parte non superi il periodo di sessanta mesi;

b) i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività sul territorio di entrambe le Parti contraenti sono soggetti alla legislazione della Parte sul cui territorio risiedono. I relativi contributi vengono calcolati sul reddito complessivo prodotto nel territorio delle due Parti;

c) i lavoratori subordinati, non dipendenti vaticani, occupati nel territorio dello Stato della Città del Vaticano sono soggetti alla legislazione della Repubblica Italiana, con le modalità da stabilirsi nell'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione.

2. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b), è applicata tenuto conto della seguente eccezione:

i dipendenti vaticani, cittadini italiani, appartenenti ad alcune categorie di lavoratori da precisare nell'Accordo Amministrativo, sono iscritti, per gli eventi non già coperti dalle Istituzioni della Santa Sede, alle Istituzioni italiane per le legislazioni concernenti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in conformità alle Convenzioni stipulate o da stipulare tra le Istituzioni della Santa Sede e della Repubblica Italiana.

#### Articolo 10 Disposizioni varie

Le Autorità competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo, in deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente Convenzione, che resti applicabile la legislazione della Parte contraente cui appartiene il lavoratore, ogni qualvolta, per la sua età, per la frequenza dei trasferimenti o per il loro carattere eccezionale, sarebbe meno favorevole per il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE**  
**DI PRESTAZIONI**

**CAPITOLO I**  
**INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI**

**Articolo 11**  
**Totalizzazione dei periodi di assicurazione**  
**e liquidazione delle prestazioni**

1. a) Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambe le Parti contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuna delle due Parti contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano.

b) Se la legislazione di una Parte contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dall'altra Parte contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altra Parte non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione.

Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.

c) Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni in base a quanto disposto alle precedenti lettere a) e b):

1) sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad ambedue le Parti contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione;

2) se soltanto una delle Parti contraenti è legata ad un altro Stato da una Convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione, ai fini indicati nel presente comma, detta Parte contraente prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nel terzo Stato: tale disposizione si applica esclusivamente ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.



2. Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di una delle Parti contraenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente comma 1, l'Istituzione competente di tale Parte è tenuta a concedere l'importo della prestazione calcolata unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altra Parte contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo comma 3.

3. Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di una Parte contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in tale Parte, l'Istituzione competente di detta Parte accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuna delle Parti contraenti e ne determina l'importo secondo le seguenti regole:

- a) determina l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica;
- b) stabilisce, quindi, l'importo effettivo della prestazione spettante all'interessato riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in entrambe le Parti;
- c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambe le Parti contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di una Parte contraente per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione.

4. Se la legislazione di una Parte contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo delle retribuzioni, dei redditi professionali o dei contributi, l'Istituzione, che deve determinare la prestazione in base al presente articolo, prende in considerazione esclusivamente le retribuzioni, i redditi professionali percepiti o i contributi versati in conformità con la legislazione che essa applica.

5. Se ai sensi della legislazione italiana la prestazione, il cui diritto sorge in base al presente articolo, deve essere liquidata in tutto o in parte sulla base dell'importo dei contributi versati o accreditati, l'Istituzione competente determina l'ammontare, rispettivamente dell'intera pensione o della quota di essa, con il metodo di calcolo nazionale, anziché con quello previsto dal comma 3 del presente articolo.

6. Nonostante quanto disposto al comma 1, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una Parte contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questa Parte non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L'Istituzione competente dell'altra Parte contraente deve tenere invece conto di tali periodi, sia al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse.

7. Qualora debba essere applicato il comma 1, lettera c), del presente articolo, sia l'importo teorico che il rapporto tra i periodi assicurativi di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo, vengono determinati tenendo conto anche dei periodi compiuti in Stati terzi.

La presente disposizione non potrà comportare che per uno stesso periodo di assicurazione una delle due Parti contraenti sia tenuta ad erogare più di una prestazione della stessa natura, autonoma o in pro-rata.

#### Articolo 12

#### Rivalutazione o modifica delle prestazioni e nuovo calcolo delle medesime

1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni delle Parti contraenti sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente all'articolo 11, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo detto articolo.

2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente all'articolo 11.

**Articolo 13**  
**Disposizioni particolari concernenti la**  
**liquidazione delle prestazioni**

Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al comma 1 del precedente articolo 11, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione delle due Parti contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.

**Articolo 14**  
**Trattamento minimo di pensione**

1. Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni competenti delle Parti contraenti ai sensi del precedente articolo 11 non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione della Parte contraente in cui il beneficiario risiede, ciascuna Istituzione competente integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo, nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le Parti contraenti.

2. Le disposizioni del comma precedente non trovano applicazione qualora la pensione italiana sia calcolata esclusivamente secondo il metodo contributivo di cui al comma 5 dell'articolo 11.

**Articolo 15**  
**Ricalcolo dell'integrazione attribuita per**  
**il trattamento minimo di pensione**

Le variazioni dell'importo delle prestazioni intervenute in una Parte contraente in relazione all'aumento del costo della vita, alle variazioni del livello delle retribuzioni o ad altre cause di adeguamento comportano che l'altra Parte ricalcoli l'integrazione attribuita ai sensi dell'articolo 14 della presente Convenzione.

## **CAPITOLO II**

### **INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI**

#### **Articolo 16**

#### **Residenza in territorio della Parte contraente diverso da quello della Parte competente**

I lavoratori che hanno diritto alle prestazioni a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in conformità alla legislazione di una delle Parti contraenti, e che soggiornano o risiedono sul territorio della Parte contraente diverso da quello in cui ha sede l'Istituzione competente beneficiano:

- a) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale erogate dall'Istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica o, in alternativa, a loro scelta, delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero ad essa iscritti: tuttavia in quest'ultimo caso, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione applicata dall'Istituzione competente;
- b) delle prestazioni in denaro corrisposte dall'Istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se si trovassero sul territorio in cui ha sede detta Istituzione.

#### **Articolo 17**

#### **Infortuni in itinere**

L'infortunio in itinere sopravvenuto sul territorio di una Parte contraente diverso dalla Parte competente è considerato come sopravvenuto sul territorio di quest'ultima.

#### **Articolo 18**

#### **Prestazioni in natura di grande importanza**

La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle protesi o delle altre prestazioni in natura di grande importanza, previste dall'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione, è subordinata, salvo casi di urgenza assoluta, all'autorizzazione dell'Istituzione competente.

**Articolo 19**  
**Rimborso tra Istituzioni**

L'Istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù degli articoli 16 e 18. Le modalità per il rimborso sono stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'articolo 34.

**Articolo 20**  
**Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto al rischio in una sola Parte contraente**

1. Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di una Parte contraente ad un'attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detta Parte contraente, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Parte contraente, anche se la malattia si sia manifestata sul territorio dell'altra Parte contraente.
2. Ciò vale altresì in caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altra Parte contraente.

**Articolo 21**  
**Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto nelle due Parti contraenti**

Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambe le Parti contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni delle Parti stesse, si applica nei suoi confronti la legislazione di quella Parte contraente nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa.

**Articolo 22****Aggravamento di una malattia professionale indennizzata**

Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell'articolo 21, si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:

- a) se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di provocare o aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel territorio della Parte contraente in base alla cui legislazione è stato indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione;
- b) se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di provocare o aggravare la malattia sul territorio dell'altra Parte contraente, egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questa Parte per la differenza tra il grado di incapacità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciuto.

**Articolo 23****Prestazioni dovute dall'Istituzione competente nel caso in cui l'assicurato sia portatore di postumi per precedenti infortunio o malattia professionale verificatisi nel territorio dell'altra Parte contraente**

Nel caso in cui si verifichi sul territorio di una Parte contraente un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio o per una precedente malattia professionale, verificatisi nell'altra Parte contraente, l'Istituzione competente per il nuovo evento terrà conto della precedente lesione, come se si fosse verificata sotto la propria legislazione, ai fini della valutazione del grado di invalidità al lavoro.

Tuttavia, qualora l'assicurato fosse già titolare di prestazioni per il precedente infortunio o per la precedente malattia professionale verificatisi nell'altra Parte contraente, l'Istituzione competente per il nuovo evento, se tenuta alla costituzione di una rendita, provvederà a corrispondere la sola differenza fra le due prestazioni.

**Articolo 24****Notifica di infortunio grave tra Istituzioni**

Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di una delle due Parti occupato nel territorio dell'altra Parte, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia un'incapacità permanente, totale o parziale, deve costituire, senza indugio, oggetto di notifica tra le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti.

**CAPITOLO III****PRESTAZIONI FAMILIARI****Articolo 25****Lavoratori**

Un lavoratore soggetto alla legislazione di una delle due Parti contraenti, ha diritto, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altra Parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della prima, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima Parte.

**Articolo 26****Titolari di pensione o rendita**

1. Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di una sola Parte contraente ha diritto, per i familiari che risiedano sul territorio dell'altra Parte contraente, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della Parte debitrice della pensione o della rendita, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima. L'onere delle prestazioni è a carico della Parte debitrice della pensione o rendita.

2. Un titolare di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di entrambe le Parti contraenti ha diritto alle prestazioni familiari previste da ciascuna Parte, indipendentemente dalla residenza, nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le Parti contraenti.

**Articolo 27**  
**Sospensione delle prestazioni**

Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, comma 1, è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale o ad altro titolo, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione della Parte contraente sul cui territorio risiedono i familiari.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 28**  
**Cooperazione e assistenza reciproca delle**  
**Autorità e Istituzioni competenti**

Le Autorità e le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti si prestano reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altra Parte, del tramite delle Autorità Diplomatiche di tale Parte.

**Articolo 29**  
**Poteri particolari delle Autorità Diplomatiche**

Le Autorità Diplomatiche di ciascuna Parte contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità od Istituzioni competenti dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto e possono rappresentarli senza speciale mandato.



### **Articolo 30** **Redditi in valuta**

Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti subordini a requisiti reddituali l'acquisizione del diritto a prestazioni, la sussistenza di tali requisiti dovrà essere accertata anche con riferimento ai redditi prodotti nell'altra Parte contraente ed a quelli espressi in valuta estera, facendo ricorso al tasso di cambio applicabile l'ultimo giorno del periodo reddituale di riferimento stabilito dalla legislazione che l'Istituzione competente applica.

### **Articolo 31** **Esenzioni da tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione**

1. Le esenzioni da tasse, bolli e diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di una delle due Parti, valgono anche per gli atti o documenti che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.
2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione.
3. L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una copia, rilasciata da Autorità, Istituzione competente o Organismo di collegamento di una Parte, sarà ritenuta valida dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.

### **Articolo 32** **Poteri particolari delle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento**

Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle due Parti contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione.

**Articolo 33****Presentazione istanze e documenti**

1. Le istanze e gli altri documenti presentati in applicazione della presente Convenzione ad Autorità, Istituzione competente od Organismo di collegamento di una Parte contraente hanno lo stesso effetto che se fossero presentati alle corrispondenti Autorità, Istituzioni competenti od Organismi di collegamento dell'altra Parte.
2. La domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di una Parte contraente vale come domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altra Parte, purché l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto in base alla legislazione dell'altra Parte.
3. Le dichiarazioni di autocertificazione da presentare all'Istituzione competente di una Parte contraente, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, possono essere autenticate dall'Istituzione dell'altra Parte contraente.
4. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto, ad una Autorità o ad un'Istituzione competente di una delle due Parti, sono considerati come presentati entro tale termine se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od Istituzioni dell'altra Parte. In tal caso l'Autorità o l'Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altra Parte.

**Articolo 34****Accordo Amministrativo di applicazione**

Le Autorità competenti delle due Parti contraenti stabiliranno le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione in un Accordo Amministrativo che entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione stessa.

**Articolo 35****Impegno di comunicazione delle Autorità competenti**

Le Autorità competenti delle due Parti si comunicano tutte le disposizioni che modificano o completano le legislazioni indicate all'articolo 2, nonché tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione.

### **Articolo 36** **Perizie mediche**

1. L'Istituzione competente di una Parte contraente è tenuta, su richiesta dell'Istituzione dell'altra Parte, ad effettuare gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovano sul proprio territorio.

2. Le spese per gli accertamenti sanitari nonché quelle ad essi connesse, sostenute in relazione alla concessione di prestazioni richieste dagli assicurati nei confronti di entrambe le Parti contraenti, rimangono a carico della Parte che ha effettuato i predetti accertamenti.

3. Le spese per gli accertamenti sanitari, nonché quelle ad essi connesse, sostenute dall'Istituzione di una Parte contraente su richiesta dell'Istituzione dell'altra Parte, sono a carico dell'Istituzione della Parte che ha richiesto gli accertamenti.

Il rimborso sarà effettuato in conformità alle disposizioni previste nell'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione

### **Articolo 37** **Recupero di prestazioni**

1. Qualora l'Istituzione di una Parte contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all'Istituzione dell'altra Parte di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sugli arretrati dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del comma seguente.

2. Qualora l'Istituzione di una Parte contraente abbia erogato una prestazione eccedente quella cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'Istituzione dell'altra Parte contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che eroga a detto beneficiario. Quest'ultima Istituzione effettua la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, e trasferisce l'importo trattenuto all'Istituzione creditrice.

**Articolo 38**  
**Disposizioni transitorie**

1. La presente Convenzione non dà luogo a prestazioni con decorrenza anteriore alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, ogni periodo di assicurazione compiuto in base alla legislazione di una Parte contraente prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti che sorgono in conformità alle disposizioni della Convenzione. Analogamente sono presi in considerazione anche gli eventi accertati che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

**Articolo 39**  
**Ratifica ed entrata in vigore**

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto. Essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

**Articolo 40**  
**Durata**

La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata. Essa potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti e cesserà di essere in vigore dodici mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.

**Articolo 41**  
**Denuncia**

In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformità ad accordi complementari da stipularsi.

**Articolo 42**  
**Commissione paritetica per l'interpretazione**  
**o l'applicazione della Convenzione**

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica Italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Fatta nella Città del Vaticano in duplice originale, in lingua italiana, il sedici giugno duemila.

+ Jean Louis Taurinan

Per la  
Santa Sede



Per la  
Repubblica Italiana

